



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:

Dott. Antonella NUOVO Presidente

Dott. Antonio MATANO Consigliere

Dott. Giuseppina FINAZZI Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 03/04/2017, iscritta al n.R.G. 132/2017
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
15/11/2018

d a

INPS-SCCI spa, in persona del legale Rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avv.to Roberto MAIO, giusta procura
generale alle liti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale INPS.

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

SIRAP GEMA SPA, in persona del legale Rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco ROCCO DI
TORREPADULA e Eloisa ROCCO DI TORREPADULA di Milano
e dall'Avv.to Riccardo BARBIERI di Brescia, domiciliatario giusta
delega a margine della memoria difensiva.

OGGETTO:

Altre controversie in
materia di previdenza
obbligatoria.



RESISTENTE APPELLATA

In punto: appello a sentenza n. 222/2017 del 09/02/2017 del Tribunale di Brescia.

Conclusioni:**Del ricorrente appellante:**

Come da ricorso

Della resistente appellata:

Come da memoria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.222/2017, in data 9 febbraio 2017, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha revocato il decreto ingiuntivo n.1515/2014, con il quale lo stesso Tribunale, su ricorso dell'Inps, aveva ingiunto alla società opponente, Sirap Gema s.p.a., quale responsabile in solido ai sensi dell'art.29 del d.lgs.276/2003, il pagamento della somma di € 371.771,00, a titolo di contributi e somme aggiuntive non pagati dalla società appaltatrice, Società Cooperativa Facchinaggio Brescia (già Intesa Lavoro), per il periodo 2008-2011, con riferimento ad una pluralità di lavoratori inviati dalla cooperativa e impiegati nell'esecuzione dell'appalto, compensando tra le parti le spese di lite.

A fondamento della decisione il Tribunale, dopo aver superato l'eccezione di nullità del ricorso per mancata notifica del decreto ingiuntivo alla cooperativa, quale litisconsorte necessario, ha invece accolto l'eccezione di decadenza biennale



dell'Inps dalle pretese contributive, sollevata dalla società opponente ai sensi dell'art.29 del d.lgs. 276/2003.

In particolare, ha rilevato l'infondatezza della difesa dell'ente previdenziale sulla non applicabilità di detta decadenza allo stesso Inps e agli enti previdenziali in generale, osservando che, come pure sostenuto dal Ministero del Lavoro nella circolare n.5 del 2011, la lettera della norma era chiara nel riferire il termine biennale in questione non soltanto alle retribuzioni, ma anche ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto, non essendo tra l'altro pertinenti i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'ente previdenziale, in quanto relativi alla diversa fattispecie normativa, non più in vigore, di cui all'art.4 della l.1369/1960.

Ha ritenuto infondata anche la difesa dell'ente relativa all'idoneità dei verbali ispettivi ad impedire la decadenza, potendo quest'ultima impedirsi unicamente con l'esercizio dell'azione giudiziale, secondo l'interpretazione giurisprudenziale preferibile.

Poiché nel caso di specie l'ultimo appalto era cessato in data 30 novembre 2011 e il decreto ingiuntivo era stato notificato alla Sirap Gema soltanto il 15 gennaio 2015, l'esercizio dell'azione giudiziaria da parte dell'Inps era palesemente tardivo, con conseguente decadenza dell'ente dalla pretesa contributiva azionata nei confronti della Sirap Gema,



quale debitrice in solido con la cooperativa appaltatrice.

Avverso la sentenza, l'INPS, con ricorso depositato il 3 aprile 2017, ha proposto appello, sostenendo: l'erroneità della tesi del giudice di primo grado in ordine alla ritenuta applicabilità anche agli enti previdenziali della decadenza biennale di cui dell'art.29; la validità del decreto ingiuntivo opposto dal punto di vista della non necessarietà di emissione dello stesso anche nei confronti del debitore principale, e della sussistenza della prova del credito oggetto di ingiunzione; la fondatezza nel merito delle proprie pretese e l'infondatezza dell'eccezione di parziale prescrizione del credito opposta dalla società; la debenza da parte della società opponente anche delle sanzioni civili, sino all'entrata in vigore dell'art.21, comma 1, del d.l. 5/2012, conv. nella l.35/2012; l'operatività del beneficio di escussione previsto dal cit.art.29 in favore del committente, soltanto in sede di esecuzione.

La Sirap Gema si è costituita tempestivamente in giudizio ed ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto e reiterando, per quanto attiene al merito, tutte le difese spiegate in primo grado.

La causa è stata istruita con l'esame di alcuni testimoni e all'odierna udienza, sulle note conclusive delle parti, è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE



L'appello merita accoglimento nei termini di cui sotto.

A) Partendo dal primo motivo d'appello relativo alla questione nevralgica su cui si è chiuso il giudizio di primo, dell'applicabilità, o meno, agli enti previdenziali della decadenza dal diritto di pretendere i contributi dovuti dall'appaltatore o dal sub-appaltatore, in via solidale, ai sensi del cit.art.29 del d.lgs.276/2003, l'INPS si duole che il giudice di primo grado abbia dichiarato la sua decadenza dall'azione nei confronti della Sirap Gema, ritenendo appunto applicabile anche nei confronti degli enti previdenziali la decadenza biennale in questione.

Deduce che, diversamente da quanto opinato dal giudice di primo grado, la decadenza opererebbe unicamente nei confronti dei lavoratori, e non anche nei confronti degli enti previdenziali.

L'assunto è fondato.

La norma, nel testo in vigore nel periodo di causa, prevede che *“il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”*.

La società, opponente in primo grado, ha eccepito l'intervenuta



decadenza dell'Inps dall'azione, avendo l'ente agito in sede giudiziaria quando erano già abbondantemente decorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo appalto intercorso con la cooperativa debitrice principale.

Il giudice di primo grado, come detto, ha ritenuto fondata l'eccezione ed ha quindi escluso qualsiasi responsabilità solidale della Sirap Gema (revocando per questa ragione il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti).

La Corte, come affermato in altri recenti precedenti (citati anche dall'ente previdenziale), pur consapevole dei diversi orientamenti di merito (richiamati dalla società), ritiene che il termine in questione vada riferito alla sola azione giudiziale dei lavoratori nei confronti del committente e non possa essere esteso anche agli enti previdenziali, atteso che questi, titolari di crediti che hanno la propria fonte nella legge e che sono destinati a soddisfare interessi pubblici, non possano essere soggetti ad una decadenza che non sia espressamente stabilita nei loro confronti.

In primo luogo, il testo letterale della norma non è affatto risolutivo, in quanto, a ben vedere, laddove prevede il termine in parola non menziona gli enti previdenziali e, anzi, fa riferimento ai contributi ed i premi quale diritto azionabile direttamente dai "lavoratori", mentre è pacifico che nella specie si tratta di crediti di cui sono titolari solo gli enti pubblici, unici legittimati al loro esercizio, entro lo speciale termine di prescrizione



previsto dall'art. 3 L. 335/95: "...il committente ... è obbligato in solido con l'appaltatore, ... a corrispondere **ai lavoratori** i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto".

Il che conferma che vi è la necessità di un'interpretazione della disposizione che tenga conto che, a dispetto del dato letterale, i contributi e i premi assicurativi dovuti non devono essere corrisposti ai lavoratori, ma agli enti previdenziali. In secondo luogo, la differenza fra l'azione dei lavoratori nei confronti del committente, soggetta al termine di decadenza, e quella degli enti previdenziali, esclusa invece dal medesimo termine, era già stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della precedente disciplina relativa all'appalto (art. 4 L. 1369/60). In particolare, Cass. sez. lav.n. 996/07, dopo aver ribadito che le norme in materia di decadenza non sono soggette ad interpretazione estensiva né analogica, aveva sottolineato la piena autonomia del rapporto previdenziale di cui è titolare l'INPS rispetto a quello privato fra lavoratori, datori e committenti di questi ultimi, ricordando come l'istituto previdenziale faccia valere in qualità di soggetto autonomo un diritto altrettanto autonomo (per fonte, causa, soggetti e contenuto differente da quello del pur connesso rapporto di lavoro), al punto tale da non essere sottoposto al giudicato



intervenuto fra lavoratore e datore di lavoro, e rimanendo legittimato in modo autonomo all'accertamento del proprio diritto.

La piena autonomia del rapporto previdenziale facente capo all'INPS è stata ribadita anche da Cass. 6532/14, e ancora più recentemente da Cass.18809/2018, che, pronunciando sempre in materia di art. 4 legge n. 1369 del 1960, ha affermato che il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto previsto per l'esercizio dei diritti dei dipendenti degli appaltatori non può estendersi all'ente previdenziale, in quanto
soggetto
terzo.

Le ontologiche differenze tra credito retributivo e credito contributivo, la differente posizione in cui si trova l'INPS, che non può rinunciare a riscuotere i contributi, rispetto al lavoratore, che, magari conciliando la lite con il committente, può anche rinunciare al versamento dei contributi, e l'esigenza di assicurare ai lavoratori utilizzati dal committente la copertura contributiva evitando il ricorso alla contribuzione figurativa, esigenze che costituiscono la finalità più importante dell'azione ex art.29, co. 2, riconosciuta all'INPS, consentono di giungere ad un'interpretazione della disposizione in esame che sottrae ancora oggi l'ente previdenziale dal termine di decadenza previsto per il lavoratore.

Ed invero, qualora si ritenesse che l'INPS, pur estraneo al rapporto contrattuale da cui sorge l'inadempimento contributivo,



fosse soggetto al termine in questione, si avrebbe un sostanziale annullamento della tutela di interesse pubblico perseguita con il riconoscimento anche all'ente previdenziale dell'azione di responsabilità solidale ex art. 29. co. 2.. Occorre considerare che l'INPS non conosce se l'obbligazione contributiva relativa ai dipendenti di un'impresa consegua all'attività lavorativa prestata a favore dell'impresa medesima o all'attività lavorativa prestata a favore di un terzo, in forza di appalto. Ora, ritenere che l'INPS debba essere soggetto ad un termine di decadenza decorrente dalla cessazione del contratto di appalto, evento che nessuno è tenuto a comunicare all'INPS e di cui l'INPS può non avere conoscenza (anzi, generalmente non ha conoscenza), appare una soluzione non giustificata e foriera di conseguenze irragionevoli: il lavoratore, che, diversamente dall'Inps, è certamente a conoscenza dell'appalto e della sua cessazione, potrebbe anche rinunciare alla copertura contributiva limitando la domanda alle sole retribuzioni o comunque conciliando la lite con il committente, mentre l'INPS, che non conosce affatto dell'appalto e non può rinunciare ai contributi, sarebbe invece soggetto allo stesso termine di decadenza, pur non avendo ricevuto alcuna notizia né, come già detto, dell'esistenza dell'appalto, né, meno che meno, della cessazione dello stesso.

In altri termini, se la concessione al lavoratore di un ristretto lasso temporale per far valere nei confronti del



committente le proprie pretese retributive può trovare giustificazione nel fatto che tra lo stesso lavoratore e colui che riceve la prestazione lavorativa, vi è un rapporto diretto e continuativo per la durata dell'appalto e sino alla sua cessazione o all'estromissione del lavoratore dalla struttura organizzativa del committente, lo stesso non accade per l'Inps.

L'ente per potere attivare la propria pretesa contributiva nei confronti dei committenti o sub-committenti responsabili in solido, deve in primo luogo avere conoscenza dell'appalto, posto che il rapporto previdenziale intercorre unicamente tra l'ente previdenziale e l'appaltatore-datore di lavoro, e questi non è certo tenuto a comunicare all'ente il fatto di operare in esecuzione di appalti e, meno che meno, è tenuto a comunicare di volta in volta in quale appalto siano impiegati i propri dipendenti.

Non solo, ma deve anche avere conoscenza della data di cessazione dell'appalto, perché da questa data dovrebbe farsi decorrere, in tesi, il termine decadenziale in parola.

L'estensione del termine di decadenza in parola anche agli enti previdenziali finirebbe per avere quale principale effetto quello di mettere a rischio il recupero da parte degli enti stessi dei contributi e premi obbligatori, a danno dei lavoratori medesimi e in spregio alla ratio della disciplina in esame (essendo piuttosto evidente che l'Inps può avere conoscenza del fatto che i lavoratori con riferimento ai quali si è verificata



l'omissione contributiva hanno lavorato in esecuzione di appalto, soltanto a seguito di denuncia dei lavoratori medesimi o di accertamento ispettivo, ipotesi queste assolutamente residuali, che, oltretutto, potrebbero intervenire anche ben dopo il decorso di due anni dalla cessazione dell'appalto).

La doglianza dell'Inps va dunque accolta e la sentenza di primo grado va riformata laddove ha accertato la decadenza dell'ente previdenziale dall'azione spiegata nei confronti della Sirap Gema, non applicandosi detta decadenza agli enti previdenziali.

.....

B) A fonte di questa statuizione, non resta che passare all'esame del merito della pretesa contributiva (non vagliato dal giudice di primo grado, avendo appunto lo stesso chiuso il giudizio con la pronuncia in materia di decadenza).

Per economia processuale è certamente superfluo esaminare le eccezioni relative alla validità, o meno, del decreto ingiuntivo opposto, sia perché il decreto va comunque revocato per i motivi di cui si dirà sotto in ordine all'importo effettivo dei contributi dovuti, in via solidale, dalla Sirap Gema, importo inferiore rispetto a quello portato dal decreto (e non determinato, ma da determinarsi ad opera dell'Inps, tenendo conto dei parametri indicati da questa Corte); sia perché l'eventuale invalidità del decreto, pur facendo venir meno il titolo esecutivo (cui peraltro si sostituirebbe in ogni caso la pronuncia di



condanna, conclusiva del giudizio), non pregiudicherebbe l'esame nel merito della pretesa creditoria dell'ente previdenziale.

.....

Entrando così nel vivo di questa pretesa, occorre premettere che la stessa trae origine dagli accertamenti ispettivi compiuti dai funzionari dell'Inps, a carico della società opponente e della cooperativa appaltatrice della stessa.

Precisamente, i funzionari hanno effettuato un primo accertamento ispettivo nei confronti della società cooperativa allora denominata Società Intesa Lavoro soc.coop. a r.l., iniziato il 23 maggio 2013 e conclusosi con verbale del 3 luglio 2013, notificato alla Sirap Gema quale committente in data 8 luglio 2013, che ha riguardato il periodo compreso tra **l'1 maggio e il 31 dicembre 2008** e alcuni soci-lavoratori impiegati presso lo stabilimento della Sirap Gema di Verolanuova, in esecuzione di un primo contratto di appalto concluso da detta società con la cooperativa, a decorrere dal 30 novembre 2005, e avente ad oggetto servizi di facchinaggio, imballaggio e movimentazione carichi.

I funzionari dell'Inps hanno poi effettuato un secondo accertamento ispettivo, conclusosi con il verbale del 19 novembre 2013, notificato alla Sirap Gema in data 22 novembre 2013, riguardante il periodo compreso tra **il gennaio 2009 e il 30 novembre 2011**, e una serie di soci lavoratori della cooperativa



impiegati sempre presso lo stabilimento della Sirap Gema, in esecuzione dello stesso contratto di appalto, poi cessato il 30 dicembre 2010, e di un nuovo e successivo contratto di appalto, stipulato dalle medesime parti con decorrenza dal 31 dicembre 2010 e cessato il 30 novembre 2011, avente ad oggetto gli stessi servizi.

Con entrambi i verbali sono state accertate a carico della società cooperativa omissioni contributive della stessa natura.

Nello specifico, gli ispettori hanno accertato che: 1) la cooperativa, per i periodi presi in considerazione e sino all'1 febbraio 2011, aveva provveduto al pagamento della contribuzione obbligatoria non sulla retribuzione imponibile effettiva percepita da ogni lavoratore (variabile per ognuno, in quanto ogni lavoratore, alla luce dei listini paga emessi dalla cooperativa, risultava retribuito per un compenso orario di importo diverso e non corrispondente ad alcuna contrattazione collettiva, in quanto sempre maggiore), bensì solo ed esclusivamente sui minimali giornalieri di legge; 2) la cooperativa non aveva esposto nelle buste paga dei lavoratori, e non aveva neppure pagato, i ratei di 13a, 14a, ferie e rol e ciò anche nel periodo in cui aveva iniziato a versare la contribuzione obbligatoria sulle retribuzioni effettivamente percepite dai lavoratori; 3) la cooperativa aveva corrisposto ai lavoratori somme sotto la voce "trasferta Italia" non sottoposte ad alcuna contribuzione e per le quali non aveva fornito alcuna



documentazione, con la conseguenza che alle stesse doveva essere attribuita natura retributiva e dovevano essere assoggettate per intero a contribuzione; 4) la cooperativa, per tutti i periodi presi in considerazione, non aveva mai versato al “Fondo Tesoreria” dell’Inps, le quote di TFR per tutti i lavoratori impiegati.

.....

C) Ciò chiarito, La Sirap Gema, agendo nel giudizio di 1° grado, ha contestato gli accertamenti degli ispettori e, in primo luogo, ha eccepito la parziale prescrizione (quinquennale) dei crediti azionati dall’ente previdenziale, posto che il primo atto interruttivo doveva individuarsi nel primo verbale ispettivo, notificato ad essa società in data 8 luglio 2013, con conseguente prescrizione dei contributi anteriori all’8 luglio 2008.

L’Inps ha replicato a questa eccezione osservando che gli addebiti contributivi riguarderebbero omissioni successive al settembre 2008 e dunque nei limiti della prescrizione.

Ora, dal verbale ispettivo del 3 luglio 2013, versato in atti dall’Inps, si ricava che le omissioni contributive riguardo alle quali è stata prospettata la responsabilità solidale della Sirap Gema, ai sensi del cit.art.29 del d.lgs.276/2003, riguardano il periodo **da maggio 2008** a dicembre 2008 (cfr.pag.6 del verbale), e che a partire da detto di maggio 2008 sono stati calcolati i contributi evasi dalla cooperativa con riferimento ad ogni lavoratore (cfr.tabella 1, riportata nelle pagg.6 e ss. del



verbale), sicché la difesa dell'Inps in punto va disattesa.

Ne deriva che l'eccezione della Sirap Gema deve ritenersi fondata per quanto attiene ai contributi pretesi dall'Inps sino all'8 luglio 2008.

Ed invero, è pacifico in giudizio che l'Inps abbia rivendicato per la prima volta i contributi in questione con il verbale ispettivo notificato alla Sirap Gema l'8 luglio 2013, con la conseguenza che applicando il termine prescrizionale di cinque anni previsto per i contributi previdenziali dall'art.3 della l.335 del 1995, devono dichiararsi prescritti tutti i contributi che la cooperativa avrebbe dovuto versare prima dell'8 luglio 2008.

Con la precisazione che il dies a quo del decorso del termine prescrizionale in questione non può che coincidere con il termine di scadenza previsto per il pagamento dei contributi mensili, successivo all'insorgenza della singola obbligazione contributiva, perché soltanto da questo momento, ex art. 2935 c.c., il diritto dell'ente previdenziale può essere fatto valere.

.....

D) Passando alla questione centrale sulla quale le parti hanno molto dibattuto e in ordine alla quale questa Corte ha svolto istruttoria nel presente grado di giudizio, la Sirap Gema deduce che l'Inps non avrebbe assolto l'onere probatorio ad esso incombente per quanto attiene alla prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione contributiva solidale.

Espone che l'Inps non avrebbe dimostrato che ciascuno



dei 46 lavoratori indicati nominativamente nei verbali ispettivi, fosse stato utilizzato presso i propri stabilimenti e in esecuzione degli appalti conclusi con la cooperativa: e ciò ininterrottamente dall'1 maggio 2008 al 30 novembre 2011; con orario di lavoro a tempo pieno; in via esclusiva da essa società, ossia senza la contemporanea assegnazione presso le altre plurime società con le quali la cooperativa Intesa Lavoro aveva operato sempre quale appaltatrice.

In sostanza l'Inps, a detta della Sirap Gema, non avrebbe offerto idonea prova di quali lavoratori erano stati concretamente impiegati dalla cooperativa in esecuzione degli appalti conclusi con essa società, e in quale misura.

L'assunto della società è fondato solo in parte.

E' indubbio, come sostiene la società (e lo stesso Inps in tema non ha sollevato alcuna obiezione), che la logica della solidarietà tra l'appaltatore ed il committente sancita dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n.276 del 2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi e contributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, nonché il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto, impongono di ritenere che la solidarietà sussiste solo per i crediti, retributivi e previdenziali, maturati con riguardo al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi (cfr. in punto, seppure



con riferimento ai soli crediti retributivi del lavoratore, Cass. n.17725 18/07/2017, ma il discorso non cambia con riferimento ai crediti contributivi).

Così com'è certo che nel particolare caso di specie, in relazione al tipo di omissioni contributive che sono state contestate alla cooperativa e, di riflesso, alla Sirap Gema, quale responsabile in solido, è certamente necessario conoscere anche il nominativo del singolo lavoratore che ha lavorato in esecuzione dell'appalto e la durata della sua prestazione lavorativa.

Questo perché, come visto, le omissioni contributive contestate dall'Inps derivano, tra l'altro, dal fatto che la cooperativa, per ogni lavoratore, ha versato i contributi sul minimale di legge e non invece sulla maggiore retribuzione effettivamente percepita dal singolo lavoratore, retribuzione quest'ultima che gli ispettori, analizzando le buste paga di ogni lavoratore interessato, hanno verificato essere stata differente per ognuno (nel senso che ogni lavoratore era retribuito con un compenso orario diverso).

Per individuare dunque l'esatto imponibile contributivo e, di conseguenza, l'esatto ammontare dei contributi evasi dalla cooperativa di cui la Sirap Gema deve rispondere solidalmente, deve necessariamente conoscersi il trattamento retributivo di cui ogni singolo lavoratore ha goduto in concreto (superiore al minimale di legge, su cui la cooperativa ha versato i contributi)



e, per l'effetto, deve necessariamente conoscersi il nominativo di ognuno e il periodo di effettivo lavoro presso la Sirap Gema (è bene precisare che la cooperativa in sede ispettiva ha esibito agli ispettori il LUL ed i listini paga di ogni socio-lavoratore, con la conseguenza che una volta individuato il nominativo del lavoratore che è stato impiegato nell'appalto presso la Sirap Gema, diviene agevole individuare anche il suo trattamento retributivo).

Il relativo onere probatorio non può che gravare sull'ente previdenziale, attenendo a fatti costitutivi della sua pretesa.

Ebbene, diversamente da quanto opinato dalla società appellata, deve ritenersi che l'Inps abbia in buona parte assolto questo onere.

In primo luogo, va subito chiarito che l'Inps non ha mai sostenuto che nell'appalto presso la Sirap Gema siano stati impiegati, contestualmente e ininterrottamente, 46 lavoratori inviati dalla cooperativa.

L'ente ha specificamente individuato per ogni periodo preso in considerazione nei due verbali ispettivi di cui si è detto in premessa, i lavoratori che nel periodo di riferimento avevano lavorato presso la Sirap Gema e il periodo di lavoro.

Così per il periodo di verifica di cui al primo verbale, dal maggio 2008 al dicembre 2008, l'Inps ha indicato nominativamente alcuni lavoratori e il periodo di lavoro, e la stessa cosa ha fatto con riferimento al periodo di verifica del



secondo verbale ispettivo, dal gennaio 2009 al 30 novembre 2011; e se si eccettua un gruppo stabile di lavoratori che compaiono in entrambi i periodi, per il resto si tratta di lavoratori diversi.

Il che riscontra che l'ente previdenziale non ha mai sostenuto che tutti i lavoratori dallo stesso indicati nominativamente nei due verbali abbiano lavorato tutti quanti contestualmente e ininterrottamente presso la Sirap Gema, per l'intero periodo preso in considerazione dagli ispettori (da maggio 2008 a novembre 2011); riscontra al contrario che l'ente previdenziale ha differenziato i lavoratori che sono stati impiegati nell'uno e nell'altro periodo, evidentemente ruotando e alternandosi.

In secondo luogo, va pure chiarito che per quanto attiene al secondo periodo, da gennaio 2009 al novembre 2011, è documentato in atti che i funzionari dell'Inps hanno individuato i singoli lavoratori impiegati nell'appalto ed i periodi di lavoro di ognuno, sulla base dei dati forniti in sede ispettiva dalla stessa Sirap Gema.

I dati sono riportati nella missiva dell'8 novembre 2013, inviata dalla Sirap Gema allo stesso Inps e acquisita agli atti dell'accertamento ispettivo in pari data, come attestato dai funzionari Inps (cfr.doc.h, prodotto dall'Inps).

Con questa missiva la Sirap Gema ha trasmesso l'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto con la cooperativa Intesa



Lavoro dal gennaio 2009 in poi, con i relativi periodi di occupazione.

Si tratta di 20 lavoratori indicati nominativamente, con riferimento ai quali sono stati anche esposti con assoluta precisione i corrispondenti periodi di impiego (a partire, appunto, dal gennaio 2009).

I funzionari ispettivi, come da loro stessi riferito nel corso della testimonianza raccolta nel presente giudizio, hanno incrociato questi dati con quelli forniti dalla cooperativa (alla quale gli ispettori avevano tra l'altro chiesto, ottenendolo, l'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto presso la Sirap Gema) e quindi hanno calcolato l'imponibile contributivo facendo riferimento unicamente ai lavoratori indicati dalla stessa Sirap Gema ed ai relativi periodi di impiego, sempre come esposti da quest'ultima società.

Il teste Cupardo Calogero, ispettore dell'Inps, ha raccontato che nel corso dell'accertamento ispettivo avevano chiesto alla cooperativa di fornire l'elenco preciso dei lavoratori che aveva inviato presso la Sirap Gema e che poi questi lavoratori erano stati individuati attraverso tre canali: l'elenco dei lavoratori fornito dalla cooperativa; l'elenco dei lavoratori fornito dalla Sirap Gema; le comunicazioni con i nominativi dei lavoratori che la cooperativa di volta in volta aveva trasmesso alla Sirap Gema.

Le stessa cosa è stata riferita dal teste Lo Piccolo, altro



funzionario dell'Inps, il quale, sebbene sia stato impreciso sul periodo oggetto del primo verbale ispettivo (dal maggio al dicembre 2008), ha comunque ripetuto che in sede ispettiva il nominativo dei lavoratori che erano stati occupati nell'esecuzione dell'appalto presso Sirap Gema, era stato individuato tenendo conto dell'elenco fornito dalla stessa Sirap Gema, riconoscendo questo elenco in quello della missiva della società in data 8 novembre 2013 (riguardante appunto i lavoratori impiegati dal 2009 in poi), di cui si è appena detto.

Per quanto riguarda il periodo di appalto successivo al gennaio 2009, non si vede dunque come possa porsi in dubbio la fondatezza dei dati presi in considerazione dall'Inps, per quanto riguarda il nominativo dei lavoratori inviati dalla cooperativa presso la Sirap Gema ed i periodi di lavoro prestati da ognuno, essendo stati forniti dalla medesima società appellata.

Con la precisazione che è piuttosto pretestuoso discutere in questa sede dell'orario di lavoro prestato da ogni singolo lavoratore, posto che: le buste paga di ognuno riportano un orario a tempo pieno; la cooperativa fornendo gli elenchi ai funzionari dell'Inps (dei lavoratori che aveva impiegato nell'appalto presso Sirap Gema), ha sempre indicato un orario a tempo pieno; la Sirap Gema non ha mai sostenuto e opposto all'Inps, in sede ispettiva e quando si è trattato di fornire l'elenco dei lavoratori della cooperativa che avevano lavorato presso i propri stabilimenti e il preciso periodo di lavoro di ognuno, che



alcuni lavoratori avevano lavorato a tempo parziale.

D'altro canto, se si incrociano i vari periodi di lavoro di ognuno, per come risultanti dallo stesso elenco fornito dalla Sirap Gema nella missiva dell'8 novembre 2013, ci si avvede che effettivamente, in media, i lavoratori presenti presso la Sirap Gema nel periodo in questione non hanno quasi mai superato il numero di 12, ossia il numero che la Sirap Gema e anche il teste Pellegatta Stefano, dipendente della società appellata e all'epoca responsabile della logistica e del magazzino, hanno sostenuto essere quello medio giornaliero dei lavoratori occupati nell'appalto e a tempo pieno.

In definitiva, per quanto riguarda il periodo successivo al gennaio 2009, i dati presi in considerazione dall'Inps, per quanto attiene al nominativo dei lavoratori impiegati dalla cooperativa in esecuzione dell'appalto presso la Sirap Gema, al loro periodo di occupazione, all'orario di lavoro e alla retribuzione percepita, devono ritenersi del tutto attendibili, laddove sono stati fondati sull'elenco dei lavoratori fornito dalla stessa Sirap Gema.

E' invece più complessa la prova dei dati relativi al primo periodo, oggetto del primo verbale ispettivo, dal maggio al dicembre 2008.

Con riferimento a questo periodo, come la Sirap Gema non ha mancato di sottolineare, non è rinvenibile in atti alcun elenco dei lavoratori fornito dalla società.

Lo stesso ispettore Lo Piccolo, redattore del relativo



verbale, in sede di deposizione testimoniale, evidentemente facendo confusione sulle date, ha individuato questo presunto elenco in quello di cui alla missiva della società dell'8 novembre 2013, di cui si è trattato nel punto che precede, che invece, pacificamente, riguarda il periodo dal gennaio 2009 in poi (e non quello precedente).

Sennonché, è pur vero che nel primo verbale ispettivo del 3 luglio 2013, lo stesso ispettore riporta chiaramente che la cooperativa, nelle more dell'istruttoria dell'accertamento ispettivo, *“aveva fornito i nominativi dei soci lavoratori che hanno prestato attività lavorativa presso la società Sirap Gema s.p.a.”* e che *“i nominativi dei soci lavoratori della cooperativa sono stati incrociati con gli elenchi dei soci lavoratori presenti nello stabilimento nel periodo interessato **forniti dalla Sirap Gema s.p.a.** ...”* (cfr.pag.5 del verbale ispettivo).

E' noto che il verbale ispettivo fa fede sino a querela di falso dei fatti che l'ispettore accerta essere accaduti in sua presenza, e, dunque, deve ritenersi che il fatto riportato dall'ispettore della consegna di un elenco di lavoratori impiegati nell'appalto da parte della società appellata deve ritenersi veritiero.

Ma anche a voler prescindere da questa considerazione, deve rilevarsi che l'Inps ha prodotto in giudizio (cfr.doc.O) la mail del 28 maggio 2013, spedita dal dipendente Pellegatta di Sirap Gema (e anteriore alla successiva missiva dell'8 novembre



2013 di cui si è trattato sopra), con la quale il mittente ha dato atto di una richiesta di documenti rivolta dall'ispettore dell'Inps nel corso del primo accesso ispettivo e, per quanto riguarda la "forza lavoro in carico all'appalto", ha segnalato gli organici per come indicati nel rispettivo allegato contrattuale per l'anno 2010 e nel documento allegato alla stessa mail per l'anno 2011 e ciò, *"al di là degli elenchi cartacei consegnati brevi manu durante la visita ispettiva, elenchi che riguardano il solo controllo accessi nelle aree di proprietà Sirap per chiare ed esclusive ragioni di sicurezza ..."*.

Da questo scritto si ricava pertanto, in maniera piuttosto inequivocabile, che effettivamente, come affermato dall'ispettore Lo Piccolo, la Sirap Gema consegnò a mani all'ispettore un elenco di lavoratori della cooperativa riguardante l'anno 2008.

E le parole del teste Pellegatta, in sede di deposizione testimoniale, non smentiscono questa circostanza, posto che lo stesso, riconoscendo come di propria provenienza la mail in questione, ha soltanto precisato che l'allegato cui aveva fatto riferimento nella mail *"riguardava un elenco della Cooperativa che riguardava 12 lavoratori"* e si trattava dell'elenco prodotto al doc.5 del fascicolo della società appellata. Ebbene, quest'ultimo elenco, come può chiaramente evincersi dal relativo documento (doc.5 fasc.1° grado Sirap Gema), riguarda esclusivamente i lavoratori anche alla data del novembre 2011,



data di assegnazione ad un nuovo appaltatore dell'appalto sino ad allora eseguito dalla cooperativa Intesa Lavoro, erano impiegati nell'appalto.

Risulta così evidente che questo allegato, fotografando la situazione del personale impiegata nell'appalto alla data di cessazione dell'appalto tra Sirap Gema e la cooperativa Intesa Lavoro nel 2011, non ha nulla a che vedere con l'elenco dei lavoratori che lo stesso Pellegatta ha dato atto essere stato consegnato *brevi manu* all'ispettore nel corso del primo accertamento ispettivo, relativo quest'ultimo al periodo ben diverso dell'anno 2008.

Concludendo in punto, non vi è dunque ragione per non prestare fede alle dichiarazioni dell'ispettore del lavoro, secondo cui il personale occupato nell'appalto presso Sirap Gema nell'anno 2008, è stato individuato anche alla luce di un elenco di lavoratori indicati nominativamente dalla stessa Sirap Gema (e incrociando i relativi dati con quelli risultanti dagli elenchi forniti all'ispettore dalla cooperativa).

Tuttavia, è pur vero che il dipendente della Sirap Gema, nella mail qui in esame del maggio 2013, quando fa riferimento all'elenco dei lavoratori consegnato a mani dell'ispettore, chiarisce che questo elenco riguarda tutti i lavoratori della cooperativa che hanno fatto accesso alle aree di proprietà della Sirap Gema, essendo attivo nell'azienda un controllo degli accessi.



Poiché la Sirap Gema ha dedotto che in questa area operava anche la Sirap Insulation, società facente parte del gruppo Sirap, ma da essa distinta, e che anche questa società si era servita di lavoratori inviati dalla cooperativa Intesa Lavoro, non può escludersi che alcuni dei lavoratori indicati nell'elenco in parola abbiano acceduto all'area per operare in favore di quest'ultima società, come dedotto dalla stessa Sirap Gema.

In assenza di prova contraria, che incombeva all'Inps fornire, devono quindi *escludersi* dai soci lavoratori che nel 2008 hanno operato presso la Sirap Gema, per come individuati dall'Inps, i seguenti lavoratori, i quali, secondo le allegazioni della società, deve ritenersi abbiano invece operato per altra società (la Sirap Insulation): Motta Gianmario; Singh Lakwinder per il solo mese di luglio 2008; Savoldi Mauro, Singh Sukhdev e Abed Mohamed, tutti per il solo mese di settembre 2008.

Ed ancora, alla luce delle precise contestazioni della Sirap Gema, in ordine alle quali l'Inps non è stato in grado di replicare nulla di specifico, devono altresì *escludersi* alcuni periodi (dal settembre al dicembre 2008) presi in considerazione dall'ispettore e rispetto ai quali alcuni lavoratori non hanno invece lavorato presso la Sirap Gema: Singh Lakhwinder per il mese di luglio 2008; Singh Parvinder per i mesi di settembre e ottobre 2008; Ibrahim Hamada per i mesi di luglio e agosto 2008; Befà Gaetano e Berteni Luca, per il periodo dall'1 al 12 ottobre 2008; Masi Antonio, Saleri Marco, Mighetti Valentino,



Pasha Farhan, Gebreab Tekle, Tirana Gentian con riferimento all'anno 2008, da ottobre 2008 a dicembre 2008; Barberio Giordano per il periodo dall'1 al 10 novembre 2008; Ahmed Moustafa per i periodi anteriori al 24 settembre 2008.

.....

E) Una volta individuato il nominativo di ciascun lavoratore impiegato nell'appalto presso Sirap Gema, nonché il relativo periodo di lavoro, occorre a questo punto vagliare la sussistenza delle omissioni contributive contestate dall'Inps alla cooperativa e la conseguente fondatezza delle correlate pretese contributive dell'ente.

1) Per quanto attiene all'omissione relativa all'avvenuto pagamento dei contributi da parte della cooperativa unicamente sui minimali di legge e non sulle retribuzioni effettive, non vi è molto da dire.

Gli ispettori hanno accertato, analizzando le retribuzioni percepite dai soci-lavoratori per come risultanti dalle buste paga di ognuno, che la retribuzione oraria corrisposta ad ognuno è stata sempre superiore ai minimi tabellari di legge.

Hanno quindi assoggettato a contribuzione l'intera retribuzione percepita da ogni singolo lavoratore, così ricavando le correlate differenze contributive.

L'omissione contributiva da parte della cooperativa è dunque sussistente.

Va solo precisato che per quanto sia vero che la



cooperativa, prima del febbraio 2011, come accertato dai funzionari dell'Inps, non abbia applicato alcun contratto collettivo ben definito (avendo corrisposto ad ogni socio lavoratore un compenso orario ogni volta diverso e non corrispondente alla retribuzione tabellare di nessuno contratto collettivo di settore); è altrettanto vero che dal febbraio 2011, come accertato dai funzionari dell'Inps, la cooperativa ha iniziato ad applicare il CCNL Cooperative Logistica, con la conseguenza che questo è il contratto collettivo cui occorre far riferimento per l'intero periodo e dunque anche per il periodo anteriore (non essendovi elementi per applicarne di diversi, essendo tra l'altro quello di cui si è detto, coerente con la natura del datore di lavoro e con il settore di operatività dello stesso).

2) Per quanto riguarda invece la mancata esposizione nelle buste paga di 13a, 14a, ferie, ex festività e rol, ritiene la Corte che le difese della Sirap Gema, in ordine all'insussistenza della relativa omissione contributiva, siano fondate.

La società ha dedotto che in verità gli emolumenti in questione erano stati erogati mensilmente con la corresponsione della retribuzione, sempre maggiore rispetto a quella tabellare prevista dal CCNL Cooperative Logistica, sopra richiamato.

Ha quindi sostenuto che nel caso di specie la pretesa dell'Inps di aggiungere alla retribuzione e assoggettare a contribuzione detti emolumenti, fosse infondata, sia in applicazione dei principi di onnicomprensività e assorbimento



della retribuzione, sia perché detto CCNL consentiva espressamente l'erogazione degli emolumenti in questione, mensilmente e con la retribuzione.

In effetti, l'art.3 parte speciale, sezione prima del CCNL, per come riportato dalla Sirap Gema nei propri scritti difensivi, prevede che *“gli istituti differiti relativi a permessi ROL, ex festività retribuite, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità potranno essere erogati attraverso una maggiorazione mensile della retribuzione oraria”*.

Nel caso di specie si è già detto che è pacifico che ai lavoratori della cooperativa sia stata corrisposta una retribuzione oraria nettamente superiore a quella minima tabellare prevista dal CCNL, per cui deve ritenersi che questa retribuzione comprenda anche gli emolumenti indiretti e differiti in questione (appunto non indicati nei listini paga, perché corrisposti attraverso una maggiorazione mensile della retribuzione oraria).

Né vi è prova che le somme percepite in più da ogni singolo lavoratore, non coprano quanto spettante ad ognuno per i titoli in parola, secondo gli importi stabiliti dal CCNL.

La società ha sostenuto il contrario e l'Inps non ha documentato una differenza in favore dei lavoratori.

A ciò deve aggiungersi che per quanto riguarda le ferie, non vi è prova che i lavoratori non ne abbiano goduto ed abbiano quindi percepito, o avrebbero avuto diritto di percepire, la relativa indennità.



Ne deriva che gli emolumenti indiretti e differiti che l'Inps intende aggiungere all'imponibile contributivo rappresentato dalla retribuzione mensile effettivamente percepita da ogni lavoratore della cooperativa, devono ritenersi già ricompresi in questa retribuzione e pertanto non siano da inserire in aggiunta a detto imponibile contributivo.

3) Per quanto attiene poi alla natura della voce Trasferta Italia che compare nelle buste paga dei lavoratori della cooperativa, deve convenirsi con l'Inps quando osserva che si tratta in realtà di una voce retributiva, in quanto tale da assoggettare a contribuzione.

In primo luogo, come fondatamente rilevato dagli ispettori, la cooperativa non ha fornito la benché minima documentazione a riscontro di spese, per viaggi o per altro, affrontate dai soci lavoratori (spese di trasporto, chilometraggio percorso, ecc...).

Già la mancanza di queste pezze giustificative impedisce di considerare la voce in questione come diretta, in tutto o in parte, a rifondere i singoli lavoratori delle spese affrontate per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

In secondo luogo, anche a voler ammettere che la sede di lavoro per i soci della cooperativa Intesa Lavoro fosse quella legale della cooperativa, sita in Brescia, come sostenuto dalla Sirap Gema, non vi è alcuna prova che gli stessi all'inizio e al termine della giornata lavorativa si recassero presso la sede della



cooperativa, per poi raggiungere il luogo di lavoro ove erano inviati dalla cooperativa.

E la relativa prova incombeva in questo caso alla cooperativa o, per essa, alla Sirap Gema, atteso che il principio generale, posto dall'art.12 della l.153/1969, è quello secondo cui si presume che tutte le somme percepite dal lavoratore abbiano natura retributiva e in quanto tali compongano l'imponibile contributivo, con la conseguenza che incombe al datore di lavoro che intende avvalersi dell'esonero contributivo, superare questa presunzione, dimostrando il contrario.

Peraltro, è bene rilevare che l'istituto contrattuale della trasferta sussiste quando il lavoratore è inviato dal datore di lavoro ad operare, *temporaneamente*, fuori dalla sede di lavoro.

Simile istituto è difficile da configurare nel caso di datori di lavoro, quali le cooperative, che operano su appalti e che pertanto normalmente inviano i lavoratori ad operare fuori dalla propria sede legale, nel luogo ove l'appalto deve essere eseguito, e ciò con una certa stabilità.

Inoltre, la cooperativa, come accertato dagli ispettori, nelle denunce mensili all'Inps ha sempre indicato sedi di lavoro fisse per i lavoratori (da farsi coincidere, evidentemente, con la sede dei propri appaltatori, non svolgendo alcuna attività produttiva presso la propria sede legale).

Infine, il teste Lo Piccolo, funzionario dell'Inps, in sede di deposizione testimoniale, ha dichiarato di aver appurato che i



lavoratori per arrivare alla Sirap Gema, non partivano dalla sede della cooperativa, ma direttamente dalla loro abitazione che era vicina alla sede della società, ed inoltre erano piuttosto fidelizzati, appunto perché operavano stabilmente all'esecuzione dello stesso appalto (con conseguente sede di lavoro fissa presso questo appalto), al punto che alcuni, in occasione del cambio di appalto presso la Sirap Gema, sono passati alla dipendenze del nuovo appaltatore.

Fondatamente pertanto l'ente previdenziale ha assoggettato a contribuzione l'intera voce in discussione (non essendovi gli estremi, tra l'altro, neppure per assoggettarla a contribuzione soltanto nella misura del 50%, come vorrebbe la Sirap Gema, mancando completamente la prova, come accertato sino ad ora, che i lavoratori della cooperativa abbiano effettivamente operato "in trasferta" – avendo appunto avuto una sede di lavoro fissa, presso la stessa Sirap Gema ove lavoravano stabilmente in esecuzione dell'appalto -).

4) Per quanto riguarda infine le quote di TFR che l'Inps ha accertato non essere state versate alla cooperativa all'apposito Fondo di Tesoreria presso l'Inps, gli accertamenti di cui a precedenti punti 2) e 3) comportano che le quote in questione vengano calcolate sulla retribuzione effettivamente percepita da ogni singolo lavoratore (ovviamente nel periodo interessato), comprensiva anche della somme corrisposte sotto la voce della trasferta, ma senza alcuna aggiunta delle voci indirette e differite



di cui al punto 2), da ritenersi già ricomprese nella retribuzione mensile concretamente percepita.

In conclusione, in ordine alle omissioni contributive contestate alla cooperativa, l'Inps dovrà procedere alla loro rideterminazione tenendo conto dei lavoratori come qui individuati al precedente punto C) e dell'imponibile contributivo di cui si è appena detto.

La Sirap Gema, in quanto responsabile in solido con la cooperativa, ai sensi dell'art.29, comma 2, del d.lgs.276/2003, va per l'effetto condannata al pagamento in favore dell'Inps dei contributi omessi dalla cooperativa, così rideterminati.

.....

F) Passando all'esame della difesa di Sirap Gema riguardante l'asserita non debenza delle sanzioni civili e degli oneri accessori pretesi dall'ente previdenziale, con riferimento all'accertata responsabilità solidale della società per i contributi omessi dalla cooperativa, secondo la società la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, co. 2, non si estenderebbe alle sanzioni civili, tenuto conto che il testo della norma applicabile *ratione temporis* limiterebbe l'obbligo del committente ai «trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti» e che nel testo modificato dal D.L. 5/12, conv. in L. 35/12, la norma ha espressamente escluso «qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento».

L'Inps contesta questa ricostruzione e deduce che il



ragionamento della società si baserebbe sull'equivoco di ritenere che le somme aggiuntive, impropriamente definite sanzioni, abbiano funzione afflittiva connessa con la nozione di colpevolezza soggettiva, mentre, al contrario, si tratterebbe di somme aggiuntive accessorie al credito principale, con funzione di garanzia e di indicizzazione dello stesso credito, per cui le stesse seguirebbero automaticamente le sorti del credito cui accedono.

Sostiene ancora che la disposizione introdotta nel 2012, avrebbe innegabile valenza innovativa e pertanto non potrebbe trovare applicazione retroattiva.

La Corte, come già affermato in altri precedenti, ritiene che le difese dell'Inps siano fondate.

Occorre considerare che la giurisprudenza pressoché costante della Corte di Cassazione ha affermato che le sanzioni civili prescindono dalla prova dall'esistenza di uno stato di dolo o di colpa dell'obbligato, ma sono una conseguenza automatica dell'inadempimento. Infatti, *«in tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi suddetti (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, legalmente predeterminata con presunzione "iuris et de iure", del danno cagionato all'ente previdenziale; pertanto, non è*



consentita alcuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine dell'esclusione o della riduzione dell'obbligo suddetto» (Cass. civ., 24 giugno 2000, n. 8644; nello stesso senso, tra le altre, 8 marzo 1995, n. 2689; 10 maggio 2000, n. 5088; 19 giugno 2000, n. 8324; 20 novembre 2003, n. 17650; 8 febbraio 2006, n. 2758).

Come successivamente precisato da Cass. 15067/08, logica conseguenza di questa impostazione è che le sanzioni civili sono obbligazioni di natura civile e, pertanto, si trasmettono agli eredi in quanto *«conseguenze automatiche sul piano strettamente patrimoniale dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva»*, a differenza delle sanzioni amministrative che hanno carattere personale. In particolare, la stessa Cass. 15067/08 ha affermato: *«Come si è già rilevato questa impostazione comporta come logico corollario la trasmissibilità dell'obbligazione agli eredi (in mancanza di una disposizione specifica in senso contrario, quale, in astratto avrebbe potuto essere disposta dal legislatore anche mantenendo l'obbligazione sul piano civile)»*; nello stesso senso v. Cass. 14475/09.

Si tratta di principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, tanto che essi costituiscono il presupposto, seppure implicito, della sentenza n. 254/14 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, co. 2, d.lgs. 276/03 (nel



testo modificato dall'art. 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006), in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell'appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell'appaltatore dei contributi previdenziali, comprende anche il debito per le sanzioni civili e le somme aggiuntive. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che l'art. 3 della Cost. non può ritenersi leso dalla circostanza che la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore dettata dall'art. 21 del d.l. n. 5/2012, conv. in L. 35/12 - che ha espressamente escluso l'estensione della responsabilità del primo alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive - si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, essendo conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo.

Ulteriore conferma della natura automatica delle sanzioni civili è data da Cass., Sez. un., 5076/15, che ha esaminato il quesito di diritto relativo all'estensibilità o meno al credito dell'INPS per somme aggiuntive degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito per omissione contributiva e ciò sul presupposto tutti gli atti interruttivi posti in essere dall'INPS non contengono alcun riferimento specifico alle somme aggiuntive, riguardo alle quali pertanto non vi sono mai stati (in forma esplicita) né una pretesa da parte dell'INPS né un riconoscimento da parte del debitore.



Ebbene, risolvendo il contrasto di giurisprudenza insorto sul punto, le Sez. un. hanno affermato il seguente principio di diritto: *«In materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sì che gli effetti degli atti interrattivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili».*

Nella motivazione le Sez. Un., dopo aver ribadito che sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge *de iure* alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione, hanno affermato: *«Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo*



legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica.

Non è tanto, quindi, un problema di natura giuridica autonoma o meno delle somme aggiuntive in parola rispetto all'omissione contributiva, quanto piuttosto di permanenza di vincolo funzionale tra l'omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali e la connessa sanzione civile la quale, in quanto legislativamente prevista come automatica, conserva questa sua connessione funzionale subordinata sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento al credito per omissione contributiva si estendono anche al credito per sanzioni civili».

Risulta a questo punto chiaro quale sia lo sviluppo interpretativo da seguire con riferimento alla previsione dell'art. 29, co. 2, D. Lgs. 276/03: la natura delle sanzioni civili (effetto automatico dell'omissione contributiva) comporta che esse, pur non menzionate nel testo della norma applicabile *ratione temporis*, sono comunque dovute dal committente; per una soluzione diversa occorre una speciale disposizione di legge di



segno contrario, che, per l'appunto, è stata introdotta, con decorrenza dal 7 aprile 2012, dall'art. 21 D.L. 5/12, conv. in L. 35/12.

In questo senso si è espressa recentemente la Corte di Cassazione, nella sentenza n.18259/2018, dell'11 luglio 2018.

Nella specie va dunque affermata la responsabilità solidale della Sirap Gema anche con riferimento alle sanzioni civili e ciò sino all'entrata in vigore dell'art.21 del citato D.L. 5/2012.

.....

G) Da ultimo, per quanto attiene al beneficio della preventiva escussione del patrimonio della cooperativa appaltatrice, opposto dalla Sirap Gema, deve rilevarsi che si tratta di questione che attiene esclusivamente all'esecuzione (e non vagliabile in sede di cognizione).

Pertanto deve darsi atto che l'Inps nei confronti della cooperativa ha ottenuto decreto ingiuntivo che è stato opposto dalla società nel giudizio n.1632/2014, avanti al Tribunale di Brescia.

Questo giudizio, in data 29 ottobre 2014, è stato dichiarato interrotto, in quanto la cooperativa è stata assoggettata alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa.

L'Inps ha provveduto ad insinuare al passivo della procedura l'intero importo dell'esposizione debitoria della



cooperativa, così tentando l'escussione del patrimonio dell'obbligato principale, senza tuttavia ottenere, allo stato, alcun pagamento.

.....

H) Per quanto riguarda infine le spese di lite, la parziale e reciproca soccombenza delle parti, da valutarsi tenendo conto dell'esito complessivo di questo grado giudizio, induce a dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese di entrambi i gradi di giudizio.

p.q.m.

In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n.222/2017, così provvede:

dichiara la parziale prescrizione del credito azionato dall'Inps per il periodo anteriore all'8 luglio 2008;

condanna in solido la Sirap Gema s.p.a. al pagamento dei contributi e delle relative sanzioni sino al 2012, soltanto sulla retribuzione effettiva come risultante dalle buste paga e sull'emolumento denominato "trasferta", nonché al pagamento delle quote di TFR pretese dall'Inps, ricalcolate senza l'aggiunta delle retribuzioni indirette, per i lavoratori individuati dall'Inps con le seguenti esclusioni: Motta Gianmarco per l'intero periodo; Singh Lakhwinder per il mese di luglio 2008; Savoldi Mauro, Singh Sukhdev e Abed Mohamed per il mese di settembre 2008; Singh Parvinder per i mesi di settembre e ottobre 2008; Ibrahim Hamada per i mesi di luglio e agosto



2008; Befà Gaetano e Berteni Luca, per il periodo dall'1 al 12 ottobre 2008; Masi Antonio, Saleri Marco, Mighetti Valentino, Pasha Farhan, Gebreab Tekle, Tirana Gentian con riferimento all'anno 2008, da ottobre 2008 a dicembre 2008; Barberio Giordano per il periodo dall'1 al 10 novembre 2008; Ahmed Moustafa per i periodi anteriori al 24 settembre 2008;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Brescia, 15 novembre 2018

Il Consigliere Estensore

(dott.ssa Giuseppina Finazzi)

Il Presidente

(Dott.ssa Antonella Nuovo)

